



Ministero della Salute

**Dipartimento per la
sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la
sicurezza degli alimenti**

Direzione Generale

della Sanità animale e del Farmaco veterinario

Ufficio II - Sanità animale ed anagrafi: profilassi
pianificate e zoonosi, anagrafi degli animali.

DGSA.II/ 3394 /P-1.5.i/8

Risposta al Foglio del
giornale

OGGETTO:

Decreto ministeriale 23 gennaio 2007 di modifica
degli allegati I, II, III e V del decreto 13 ottobre
2004, recante: "Disposizioni in materia di
funzionamento dell'anagrafe bovina". Precisazioni.

Roma

- 2 MAG. 2007

Alle Regioni e Province autonome
Assessorati alla Sanità
Servizi Veterinari
LORO SEDI

Alle Associazioni di categoria
LORO SEDI

Ai Produttori/fornitori di marchi auricolari
LORO SEDI

E, p.c. Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle Politiche di Sviluppo
Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti
Agroalimentari
Ufficio QPA V - Produzioni animali
Via XX Settembre 20
ROMA

Al Comando Generale
Carabinieri per la tutela della salute
ROMA

Al CSN
C/O IZS Abruzzo e Molise
TERAMO

Ad AGEA
ROMA

Alla FNOVI
Via del Tritone
ROMA

In riferimento al decreto ministeriale di cui all'oggetto, pubblicato sulla G.U. n. 74 del 29 marzo 2007, si ritiene opportuno fornire le precisazioni di seguito riportate.

Per quanto riguarda l'Allegato I (modello e caratteristiche tecniche dei marchi auricolari per bovini) si precisa che le modifiche introdotte, compatibilmente con i tempi tecnici necessari all'adeguamento delle procedure produttive, devono essere apportate al più presto possibile. Gli allevatori potranno utilizzare fino ad esaurimento le proprie scorte di marchi prodotti conformemente alle precedenti specifiche.

Le modifiche introdotte hanno interessato la disposizione dei caratteri sui marchi per cui il marchio principale (cioè quello che ha le due facciate stampate allo stesso modo), contrariamente a quanto previsto dalla normativa previgente, è rappresentato da quello da apporsi all'orecchio destro. Nel caso di stampa di duplicati di marchi conformi alla normativa previgente, al fine di evitare che l'animale sia marcato con due marchi secondari, occorrerà tener conto di questa particolarità. Il CSN nell'ambito dello sviluppo della nuova

RA

Modifica allegato- precisazioni

modalità per effettuare gli ordinativi dei marchi prevista entro la fine del corrente anno, inserirà una funzione atta a specificare se trattasi di duplicato di un marchio principale o secondario.

Inoltre è stata introdotta la possibilità, ove ritenuto necessario o vantaggioso per la gestione dell'allevamento, di utilizzare al posto del marchio da applicare all'orecchio sinistro (marchio secondario) un marchio auricolare speciale contenente un dispositivo elettronico. Tale marchio, che dovrà essere preventivamente autorizzato dalla scrivente Direzione generale e registrato nell'elenco ufficiale esposto in BDN, dovrà riportare, in stampa laser o equivalente, lo stesso codice identificativo stampato sul marchio principale (orecchio destro) mentre al suo interno conterrà un transponder riportante un codice identificativo elettronico corrispondente a quello impresso sul marchio principale (ad eccezione della sigla IT che nel codice elettronico è sostituita dal codice 380=ITALIA previsto dalla normativa ISO 3166). In ogni caso i produttori di dispositivi hanno l'obbligo di produrre e distribuire transponder recanti codici identificativi generati dal numeratore unico del CSN di Teramo secondo i tracciati appositamente predisposti. Il codice identificativo elettronico riportato dal transponder contenuto nel marchio secondario speciale sinistro costituisce un **identificativo aggiuntivo e non alternativo** rispetto al codice composto dalla sigla IT + 12 cifre. I produttori e fornitori di marchi auricolari, all'atto della richiesta di autorizzazione e registrazione, dovranno indicare quale modello di marchio auricolare principale sarà abbinato al marchio speciale.

Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche e delle certificazioni del marchio auricolare speciale nonché dei transponder e dei dispositivi di lettura si rimanda, per quanto applicabile, alle indicazioni contenute nelle "Procedure operative per l'applicazione dell'Identificazione elettronica nei piccoli ruminanti" di cui alla nota prot. n. DGSA.II/1763/P-I.5.i/8 del 30 marzo 2007. Qualora invece si voglia utilizzare un mezzo di identificazione elettronica su capi già marcati il transponder, che potrà essere contenuto in un marchio auricolare o in un bolo endoruminale, richiederà impresso necessariamente un codice identificativo elettronico diverso da quello riportato dai marchi ufficiali. Anche detto codice, le cui prime tre cifre che seguono il codice 380 sono costituite dai numeri 274, dovrà essere generato dal CSN di Teramo secondo i tracciati appositamente predisposti.

In ogni caso la presenza dell'identificativo elettronico sull'animale e il relativo codice dovrà essere sempre tracciata in tutte le fasi di registrazione degli animali nonché nei documenti di trasporto (cedola, passaporto, registro aziendale di carico e scarico, BDN, modello IV o certificato sanitario per gli scambi o le esportazioni).

I mezzi di identificazione elettronica al termine del ciclo produttivo degli animali (morte o macellazione) devono essere obbligatoriamente recuperati (fatto salvo il caso di motivazioni di ordine sanitario che ne impediscano la rimozione) e consegnati al Servizio veterinario territorialmente competente ovvero al Veterinario ufficiale del macello che provvederà a custodirli fino a successive disposizioni circa il loro smaltimento.

Le novità introdotte dalla modifica dell'Allegato II riguardano la cedola identificativa e sono facilmente intuibili. Anche in questo caso sarà possibile continuare ad usare le scorte ancora giacenti a condizione che siano integrate con le informazioni previste dal nuovo modello.

L'Allegato III contiene alcune novità per quanto riguarda il modello di passaporto in particolare un apposito campo che consente di riportare l'eventuale identificazione aggiuntiva con un dispositivo elettronico e la possibilità di indicare l'operatore che provvede alla stampa del passaporto (Servizi veterinari oppure altri soggetti delegati). Come già specificato con precedenti note la presenza sul passaporto del codice CSN garantisce sotto tutti i punti di vista che i dati in esso contenuti sono stati effettivamente prelevati dalla BDN e pertanto l'ufficialità del documento non è in alcun modo inficiata dall'assenza della firma del Veterinario ufficiale.

Inoltre, considerato che i moduli per la stampa dei passaporti prodotti dall'IPZS presentano il fronte in bianco (da stampare da sistema) e il retro prestampato, è consentito utilizzare i moduli per passaporti ancora giacenti presso i Servizi veterinari e i soggetti delegati fino all'esaurimento delle scorte. In questo caso a seguito della stampa i passaporti presenteranno il fronte aggiornato con le nuove specifiche mentre la parte retro necessariamente farà riferimento alla normativa previgente.

Per quanto riguarda l'Allegato IV, che va a sostituire l'Allegato V del D.M. 13 ottobre 2004, si invitano i Produttori/Fornitori/Distributori di marchi auricolari a servirsi del facsimile riportato dallo stesso Allegato per quanto riguarda le richieste di registrazione e/o aggiornamento da inoltrare al Ministero della salute.

Ringraziando per la cortese attenzione, si raccomanda la massima diffusione della presente nota e si resta a disposizione per ogni eventuale informazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Antonio Ferri